

LE NOMINE PER A2A

Amministratori qualificati

Egregio direttore, nelle prossime settimane si procede alle nomine del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di A2A. Unitamente alla discussione sulle quattro mozioni presentate in Consiglio su A2A. In sede di Commissione speciale ho già avuto modo di esprimere la mia valutazione critica sugli attuali organi di A2A e sui risultati conseguiti molto negativi.

Per questo ho fatto derivare l'esigenza d'un azzeramento degli amministratori attuali, che come si ricorderà erano stati nominati a seguito d'un colpo di mano imposto dal sindaco Paroli. Il bilancio è così negativo a dimostrazione dell'errore di tale decisione, anche se taluni, pure della minoranza, avevano giustificato tali scelte nella logica dello spoil system.

Ciò che va rivendicata è la nomina, a Brescia come a Milano, di amministratori professionalmente qualificati. Anche da parte delle minoranze consiliari, e non già scelte fatte dal sindaco Paroli, ad nutum, in base ad arbitrari criteri d'una affidabilità politica.

Oggi di fronte alle dure necessità si ricercano per A2A soluzioni unitarie, che possono essere perseguite, ma nella chiarezza delle responsabilità pregresse, con discontinuità amministrative e gestionali, nella chiarezza di nuove scelte strategiche.

Uno dei problemi riguarda l'eleggibilità o meno di consiglieri comunali. Il Decreto 138/11 (art. 4, c. 21), poi convertito in legge (148/11), stabilisce che non possa essere nominato in società partecipate chi nei tre anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di consigliere comunale di enti che detengono quote di partecipazione.

In base a pareri espressi da studi professionali al Comune di Brescia, quello che sembrava un dato già acquisito, ovvero che i consiglieri comunali non potessero essere eletti nel Consiglio di Sorveglianza di

A2A, verrebbe invece contraddetto. Sono pareri che si avvalgono molto dei ritagli d'una normativa che con la riforma del Codice del 2004 e l'introduzione del sistema duale non sempre offre certezze interpretative, e sono stati costruiti sull'identificazione tra gestione ed amministrazione. Identificazione che era pacifica con il sistema tradizionale (CdA e Collegio sindacale), ma che è venuta meno con il sistema duale, quello adottato da A2A.

Tali interpretazioni, a mio parere, si prestano infatti a due obiezioni sostanziali.

La prima. Nella Sorveglianza si sono riversate competenze in precedenza assegnate alla Assemblea dei soci, al Collegio sindacale, ma anche al vecchio Consiglio di amministrazione. E' indubbio che la Sorveglianza possa avere responsabilità di tipo amministrativo, rese possibili dal Codice. Infatti l'art. 2409 tredici (c.1, f bis), stabilisce che il Consiglio di Sorveglianza ha la possibilità della formazione dei grandi indirizzi di gestione che gli amministratori devono tenere in debita considerazione. Quindi, compiti di «alta amministrazione». Tale va definita, anche in base al Codice e allo Statuto di A2A (art.22), la possibile deliberazione, fatta dal Consiglio di Sorveglianza, "in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari delle società predisposti dal Consiglio di Gestione", con competenze estese persino alla «indicazione dei candidati alla carica di Direttori Generali». E questi sono compiti di alta amministrazione, da non confondersi con quelli di gestione. Non è un caso che anche il regime di trattamento dei componenti della Sorveglianza (licenziamento anche senza giusta causa, ma con risarcimento; il non obbligo di appartenenza ai Revisori dei conti) sia stato assimilato più

al Consiglio di Gestione, che al

vecchio Collegio sindacale.

Sorprende non poco che nella gimkana tra i vari articoli del Codice si sia voluto evitare questo passaggio, esponendosi così a forti obiezioni. Compresa l'eventualità d'un ricorso al Tar.

Infine. Il parere espresso si muove all'interno del Codice, ma ignora l'intento e la ratio della legge 148/2011. Tale legge, infatti, introduce ulteriori incompatibilità funzionali all'obbiettivo di assicurare le liberalizzazioni e l'autonomia dalla politica, nel quadro della manovra finanziaria dello stato. Liberalizzazioni, trasparenza, concorrenzialità, netta separazione tra amministratori degli enti locali e quelli delle società partecipate: sono questi gli obbiettivi, per cui vengono stabiliti dei criteri di separazione, anche temporale di tre anni. Separazione prevista anche per i Dirigenti.

Detto questo a me pare del tutto evidente come non possano essere candidati Consiglieri che siano stati in carica negli ultimi tre anni. E quand'anche l'arzigogolo del leguleio, fatta la legge, sappia trovare l'inganno, debbano prevalere le ragioni dell'opportunità politica, della ricerca di elevate professionalità amministrative e del rispetto sostanziale della legge che stabilisce la netta separazione tra un amministratore politico fino ad oggi in carica e l'amministrazione d'una società partecipata. Una diversa scelta risulterebbe non condivisibile, a maggior ragione pensando anche al privilegio inaccettabile, stabilito dalla Giunta Paroli nel 2008, che ha previsto di sottrarre al Comitato di Valutazione i soli Consiglieri Comunali, pur di evitare persino una verifica dei loro livelli di competenza. Anche per aziende come A2A!

Claudio Bragaglio

CONSIGLIERE COMUNALE PD - BRESCIA